



Prot.: 92584/RU

Roma, 29 marzo 2021

DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 67, comma 1 e 68, comma 1;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle entrate ed in particolare gli articoli 5, comma 1 e 6, comma 1;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 2, comma 1;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede la partecipazione all'estrazione a sorte e all'attribuzione di premi, nel quadro di una lotteria nazionale, di contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, concernente disposizioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, con la quale sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, con il quale è stato disposto che a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 29 gennaio 2021 n. 32051 con la quale sono state apportate modifiche alla determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU;

CONSIDERATO che occorre disciplinare con apposito provvedimento le modalità attraverso le quali effettuare le segnalazioni di cui all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modificazioni;

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

d'intesa

CON IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA

ARTICOLO 1

(MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI)

1. A decorrere dal 1° marzo 2021, i consumatori che effettuano acquisti di beni o servizi possono effettuare - esclusivamente in modalità telematica - la segnalazione del rifiuto dell'esercente di acquisire il codice lotteria - di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 e successive modificazioni - e di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) utili alla partecipazione alla lotteria.
2. Per la trasmissione delle segnalazioni di cui al punto precedente, i consumatori accedono – mediante le proprie credenziali SPID Livello 2, CIE o CNS – alla sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui al citato provvedimento interdirettoriale.
3. Le informazioni necessarie per la segnalazione sono:
 - il numero di partita IVA dell'esercente;
 - la data di effettuazione dell'operazione di acquisto;
 - il motivo della segnalazione che può riguardare il rifiuto – da parte dell'esercente – di acquisire il codice lotteria comunicato dal consumatore al momento dell'effettuazione dell'operazione ovvero quello di rilasciare il documento commerciale relativo alla cessione/prestazione eseguita.

ARTICOLO 2

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni – è individuata nell'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, che ha previsto:
 - a) la possibilità, per l'acquirente, di segnalare il rifiuto dell'esercente di acquisire il codice lotteria, utilizzando la sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) l'utilizzo di tali segnalazioni da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è Titolare del trattamento dei dati dei soggetti che accedono all'area riservata del Portale Lotteria. I dati oggetto delle segnalazioni, di cui al punto 1.3, non sono memorizzati nel Portale ma direttamente e immediatamente trasmessi ad una banca dati esterna gestita dall'Agenzia delle entrate. All'atto della trasmissione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre ai dati di cui al punto 1.3, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate esclusivamente la data della segnalazione.
3. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati di cui al punto 1.3 in relazione all'utilizzo dei medesimi nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. I dati oggetto di trattamento sono: il numero di partita IVA dell'esercente che il consumatore intende segnalare; la data dell'operazione di acquisto; la data di trasmissione della segnalazione; l'informazione codificata del motivo della segnalazione, derivante dal rifiuto – da parte dell'esercente – di acquisire il codice lotteria. Per meglio qualificare tale ultima informazione, al fine di poterla utilizzare compiutamente ai fini dell'attività di analisi del rischio, il cittadino può indicare se l'esercente ha esercitato il suo rifiuto omettendo il rilascio del documento commerciale.
5. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per consentire le successive attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.
6. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate memorizza i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento, così come previsto dalle leggi che regolano tale attività.
7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, le informazioni acquisite mediante la sezione dedicata alle segnalazioni sono raccolti, archiviati e trattati dall'Agenzia delle entrate in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia tributaria, per lo svolgimento di attività di analisi del rischio e controllo condotte esclusivamente dal personale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza ad esse deputato. La sicurezza del trattamento dei predetti dati è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione del personale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, nonché tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.
8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata nell'area riservata del Portale Lotteria accedendo alla quale il cittadino può effettuare la segnalazione.

9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio di acquisizione delle segnalazioni è eseguita dalle Agenzie, rispettivamente per la parte di propria competenza, la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ARTICOLO 3

(CONSULTAZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall'articolo 36 par.4 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 101 dell'11 marzo 2021.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, ha previsto la possibilità, per i consumatori che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, di segnalare il rifiuto dell'esercente di acquisire il codice lotteria. La medesima disposizione normativa stabilisce che tali segnalazioni vengano utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 (e successive modificazioni) ha previsto – all'articolo 13 – che le predette segnalazioni vengano trasmesse dal cittadino mediante il Portale Lotteria di cui all'articolo 12 del medesimo provvedimento, secondo modalità da definire con un successivo provvedimento.

Pertanto, con il presente provvedimento viene stabilito che le segnalazioni dei consumatori vengano trasmesse all'Agenzia delle entrate esclusivamente mediante un servizio web dedicato, presente nell'area riservata del consumatore del Portale Lotteria e vengono precisate le informazioni da trasmettere che sono: il numero di partita IVA necessario a identificare puntualmente l'esercente, la data dell'operazione di acquisto, e la motivazione della segnalazione.

Le predette informazioni, insieme alla data di trasmissione della segnalazione, sono memorizzate dall'Agenzia delle entrate e messe a disposizione della Guardia di Finanza per le successive attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, la presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Marcello Minenna

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Ernesto Maria Ruffini